

# REGOLAMENTO ISVAP 35 ACCOLTI I RICORSI

*Il TAR DEL LAZIO ACCOGLIE I RICORSI DI BANCHE E SOCIETA' DI LEASING*

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha annullato con tre sentenze l'art. 52 del Regolamento 35 del 26 maggio 2010.

**Gli operatori finanziari e bancari potranno continuare a vendere polizze assicurative allo sportello ai propri clienti in concomitanza con l'erogazione di un finanziamento.**

Riportiamo qui di seguito i termini della vicenda e pubblichiamo i testi integrali delle sentenze.

\*\*\*

### LA VICENDA

A seguito dell'emanazione del Regolamento ISVAP n. 35, dettato in materia di trasparenza delle operazioni di assicurazione e protezione dell'assicurato, l'ABI (Associazione Italiana Banche), Assilea (Associazione Italiana Leasing); UBI Leasing S.p.a, hanno messo sul tavolo degli imputati l'Art. 52.

In forza di tale disposizione, **veniva fatto divieto di assumere, direttamente od indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva**

**Tale divieto sebbene avesse una valenza di carattere generale per tutti gli intermediari e per tutti i tipi di contratto**, ha assunto un particolare rilievo nelle polizze connesse ai mutui o finanziamenti; dove il soggetto che eroga il finanziamento intermedia anche la polizza; avendo quindi il duplice interesse, ossia ottenere la remunerazione dell'attività di intermediazione svolta ed essere indicato quale beneficiario/vincolatario della prestazione assicurativa.

Alla base dei ricorsi presentati dall'ABI, Assilea e da UBI Leasing S.p.a vi era la contestazione che l'ISVAP, ***nel pervenire all'adozione della impugnata disposizione, non si fosse attenuta ai passaggi***

***procedimentali legislativamente predeterminati.***

In sostanza l'ISVAP non avrebbe provveduto, limitatamente alla disposizione in esame, alla pubblica consultazione e che la gravata previsione sarebbe stata introdotta solo successivamente alla chiusura della pubblica consultazione.

#### **LA PRONUNCIA DEL TAR**

Il TAR del Lazio con le Sentenza n. 33031/2010; 33032/2010 e 33044/2010 **dopo aver ribadito che** la procedura della pubblica consultazione, di cui all'art. 191, comma 4 del d. lgs. n. 209 del 2005, costituisce per le Pubbliche Amministrazioni non una facoltà ma un vero e proprio obbligo, ex art. 97 Cost., **ha accolto i ricorsi con conseguente annullamento della disposizione gravata.**